

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE LAZIO
A. S. L. RIETI
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SANITA' VETERINARIA

PROT. 6509/2013

ORDINANZA N° 37 - 04-10-2013

COMUNE DI CASPERIA

IL SINDACO

- VISTO il Regolamento sulla Vigilanza Sanitaria delle Carni, approvato con R.D. 20 dicembre 1928, n. 3298;
- VISTO il D.P.R. 23.6.1972, n. 1066, che modifica l'art.1 del predetto regolamento sulle carni;
- VISTO il D.P.R. 11.2.1961, n.264;
- VISTA la Legge 13.3.1958, n. 269;
- VISTA l'Ordinanza del Ministero della Sanità del 21/11/1958;
- VISTO il D.P.R. 14.1.1972, n.4;
- VISTA la legge Regionale n.55 del 6.6.1980;
- VISTA la D.G.R. Lazio n.607/95;
- VISTO il Reg. CE 1069/2009;
- VISTI i Reg. CE 853/2004 e 854/2004;
- VISTO il D. G .R. 14/02/2011 "Tariffario regionale";
- RICONOSCIUTA la necessità di impartire, anche per la campagna venatoria 2013/2014 particolari istruzioni per la visita ispettiva delle carni dei cinghiali abbattuti ;

ORDINA

ART. 1 - E' consentito, ai sensi del calendario venatorio 2013/2014 della Provincia di Rieti la caccia al cinghiale a decorrere dal 02/10/2013 fino al 31/01/2014 nei giorni settimanali mercoledì, sabato e domenica;

ART. 2 - I cacciatori potranno sottoporre a visita ispettiva le carni dei cinghiali abbattuti nelle diverse località del territorio comunale previo accordo con il veterinario Asl competente;

ART. 3 - Le carni dei cinghiali esitate al consumo umano potranno essere destinate ad autoconsumo per il cacciatore e la propria famiglia oppure fornite dal cacciatore stesso in piccole quantità, un capo anno, ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera del Regolamento CE 853/04;

ART. 4 - Non è consentito consumare direttamente o cedere nessuna parte dell'animale prima della visita ispettiva e del relativo esame trichinoscopico;

ART. 5 - L'attestazione di idoneità al consumo delle carni dei cinghiali abbattuti è di € 20,00 a capo più rimborso spese di trasporto nella misura di € 5,00 ad accesso nel caso la visita sia effettuata a domicilio del cacciatore;

ART. 6 - Le somme di cui all'art. 5 devono essere versate sul c/c postale n. 10416022 della Asl di Rieti oppure presso gli sportelli del CUP con il codice di prestazione LVE16.1;

ART. 7 - Le carni dei cinghiali destinate alla cessione della piccola quantità di cui all'art. 3 vanno accompagnate da dichiarazione del cacciatore che indica nome del cacciatore, data, luogo di caccia esito della visita sanitaria compreso l'esito dell'esame trichinoscopico;

ART. 8 - I corpi interi o parte di essi, gli intestini e le altre parti dell'animale non destinati all'autoconsumo o alla cessione della piccola quantità possono essere smaltiti in loco da parte del cacciatore, come previsto dal considerando n. 13 del Regolamento CE 1069/2009 nel rispetto delle buone prassi venatorie, mediante sotterramento che dovrà avvenire in un terreno adeguato per evitare contaminazioni delle falde freatiche o danni all'ambiente ad una profondità sufficiente ad impedire ai carnivori di accedervi. Prima dell'interramento detti materiali devono essere cosparsi, se necessario, con idoneo disinfettante;

ART. 9 - I sottoprodotti di origine animale derivati dai cinghiali cacciati oggetto di commercializzazione (immissione sul mercato) devono essere smaltiti secondo il Reg. CE 1069/2009 e Reg. CE 853/2004;

ART. 10 - I cacciatori che praticano le battute di caccia in squadra devono fornire al servizio veterinario dell'Asl Rieti la propria identità, il territorio di battuta e il proprio referente.

I Sig.ri Veterinari Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, che entra in vigore a decorrere dal calendario venatorio.

CASPERIA, li 04/11/2017

